



D.A. n. 25/GAB

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Modifica delle norme di attuazione dei Piani Paesaggistici Regionali adottati e approvati.

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti e in particolare l'art. 1, comma 1;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

VISTO il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

VISTO l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

VISTO il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'*Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio*, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO l'articolo 158 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. secondo cui "*Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357.*";

CONSIDERATO che ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e paesaggistici, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., e in particolare ai sensi dell'art. 139, è stata disposta l'approvazione dei Piani Paesaggistici degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento con D.A. n. 064/GAB del 30 settembre 2021; degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta con D.A. n. 1858 del 2 febbraio 2015; degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa con D.A. n.

032/GAB del 3 ottobre 2018; degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa con D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017 e degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani (D.A. n. 18/Gab del 01/04/2026);

CONSIDERATO che ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e paesaggistici, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., e in particolare ai sensi dell'art. 139, è stata disposta l'adozione dei Piani Paesaggistici degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania con D.A. n.031/GAB del 3 ottobre 2018; degli Ambiti 8, 10, 11, 12 ricadenti nella provincia di Enna con D.A. n. 043/GAB del 21 maggio 2025; dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina con D.A. n. 090/GAB del 23 ottobre 2019;

VISTO il D.A. n. 54/GAB del 18.04.2023, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, prevista allo scopo, tra l'altro, di fornire pareri e proposte all'Assessore Regionale Beni Culturali in merito all'adozione e all'approvazione dei Piani Paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso di diverse sedute istruttorie, l'Osservatorio ha sottoposto a un attento riesame l'elaborato denominato “Norme di Attuazione”, facente parte integrante di ogni singolo Piano Paesaggistico, al fine di assicurarne il pieno allineamento ai criteri metodologici generali e, al contempo, garantire un' adeguata standardizzazione normativa, assicurando ad ogni Piano il recepimento sistematico degli aggiornamenti e delle integrazioni maturate dall'Osservatorio nel corso dell'analisi di casi specifici esitati favorevolmente dall'Osservatorio in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani paesaggistici;

PRESO ATTO che nella Seduta Plenaria del 14 novembre 2024 a conclusione dell'esame delle osservazioni al Piano Paesaggistico di Trapani, avanzate dai Comuni ma anche da associazioni e singoli cittadini, l'Osservatorio ha rilevato la necessità di emendare alcune parti dell'apparato normativo del Piano, in particolare riferite al Titolo III art. 20 “*Articolazione delle norme*” e al Titolo V limitatamente agli “*Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio*”, al fine di espungere riferimenti a provvedimenti legislativi abrogati e/o modificati e di fornire chiarimenti, per non ingenerare dubbi interpretativi, su talune questioni quali:

- l'uso della variante ordinaria nei territori con livello di tutela 2;
- la realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni nei territori con livello di tutela 2;
- il regime normativo di livello di tutela 1 da attribuire alle aree densamente edificate e sottoposte dai Piani urbanistici a Zone di tipo A e B;

CONSIDERATO che il regime normativo delle Aree di Recupero, pensato per attuare il dispositivo della L. 47/1985 sui piani particolareggiati e di recupero, di fatto non è stato mai applicato nel senso del recupero della qualità architettonica degli aggregati edilizi e che dall'approvazione della L.R. 19/2020 i piani di recupero sono confluiti come piani attuativi nel PUG;

CONSIDERATO, altresì, che in presenza di forti detrattori del paesaggio, la pianificazione paesaggistica scegliendo un regime normativo che consentisse la riqualificazione dell'esistente con piani particolareggiati espressamente finalizzati al recupero, l'Osservatorio nella seduta istruttoria del 28 novembre 2024, ha ipotizzato di dividere in due grandi famiglie i progetti assentibili in queste aree classificate come Aree di Recupero: una tipologia con approccio pianificatorio di competenza dei Comuni che riguarda aree ampie e una categoria di interventi di scala minore articolati per comparti che possano

essere direttamente proposti da soggetti privati e assentiti dalla competente Soprintendenza;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta del 28 novembre 2024, l'Osservatorio ha ritenuto di attribuire il livello di tutela 1, oltre che alle zone classificate negli strumenti urbanistici vigenti come A e B, anche alle zone classificate come C, come ivi perimetrare, limitatamente alle parti interessate da piani attuativi già convenzionati alla data di adozione del piano paesaggistico;

CONSIDERATO che sono state introdotte modeste correzioni coerenti con l'impianto generale delle norme di tutela privilegiando l'interesse pubblico attraverso i DD.AA. 62/GAB e 63/GAB del 2019 che hanno consentito di superare l'incompatibilità delle grandi infrastrutture con il fitto reticolo idrografico che caratterizza l'intero territorio regionale, prevedendo un esame puntuale con valutazioni caso per caso da parte dell'Osservatorio, previa relazione istruttoria della competente Soprintendenza, volta a valutare il reale impatto paesaggistico dell'intervento di pubblico interesse;

CONSTATATA l'esigenza, per le medesime motivazioni e con le stesse procedure di cui al precedente considerato, che la citata deroga ai sensi del DA 62/GAB e del DA 63/GAB del 2019 venga estesa a tutte le aree tutelate in un'ottica di bilanciamento tra interessi pubblici concomitanti;

PRESO ATTO che l'Osservatorio, per come sopra detto, ha ritenuto conseguente una revisione del del Titolo V nella parte riguardante gli "Interventi di rilevante trasformazione del Paesaggio", punto c) "*impianti tecnologici*", considerando essenziale che l'apparato normativo dei Piani Paesaggistici preveda una valutazione caso per caso da parte dell'Osservatorio delle grandi opere e infrastrutture di rete con valenza almeno regionale che attraversano aree gravate da vincoli paesaggistici;

PRESO ATTO che nella seduta istruttoria del 12 dicembre 2024 l'Osservatorio ha concordato di escludere dal testo tutte le norme che consentirebbero di approvare progetti in variante urbanistica, ai sensi dell'art. 26, legge regionale n. 19/2020, e che l'esclusione di dette varianti debba limitarsi ai territori gravati dal livello di tutela 3 e non incidere, comunque, sulla possibilità di adeguare gli insediamenti già esistenti alle normative in continuo aggiornamento, con particolare riguardo a quelle sulla sicurezza, che interessano soprattutto le zone D. Quest'ultime, pertanto, assumeranno il regime normativo di livello di tutela 1 parimenti alle zone A, B e C nelle aree gravate dai livelli di tutela 2 e 3;

PRESO ATTO che nella Seduta Plenaria dell' 11 aprile 2025, l'Osservatorio ha approvato all'unanimità le norme dell'art. 20 e del Titolo V così come modificate e integrate secondo i criteri sin qui esposti e con l'espressa volontà di applicarle a tutti i Piani Paesaggistici regionali;

PRESO ATTO che nella Seduta Istruttoria del 30 ottobre 2025, l'Osservatorio si è espresso favorevolmente rispetto all'inserimento nella norma generale di una ulteriore specifica relativa alle aree ex ASI - oggi in gestione all' IRSAP ai sensi della legge regionale del 12/01/2012, n. 8 – affinché, alla stregua delle altre zone D, tali aree rientrino tra quelle che, eventualmente gravate dai livelli 2 o 3 di tutela, siano da considerarsi soggette al livello di tutela 1, così come perimetrare alla data di adozione dei Piani Paesaggistici;

CONSIDERATO che le modifiche si sono rese necessarie anche per dare nuovo valore alle aree degradate al fine di pervenire al recupero degli originari valori paesaggistici, l'Osservatorio nella Seduta Istruttoria del 9 dicembre 2025, ha stabilito che relativamente ai detrattori ambientali in senso stretto, anch'essi soggetti alla disciplina del recupero, quali ad esempio cave non più in esercizio e discariche dismesse, gli interventi dovranno fare espresso riferimento alle tecniche dettate dall'ingegneria naturalistica e, pertanto,

nell'ambito dei progetti di recupero sono escluse nuove attività estrattive, ad eccezione di quelle provvisorie e limitate nel tempo, strettamente finalizzate alla messa in sicurezza dei siti e alla realizzazione del recupero paesaggistico-ambientale;

PRESO ATTO che nella seduta Plenaria del 13 aprile 2026, la Commissione ha esaminato l'ultima stesura delle modifiche apportate dall'Osservatorio alle norme tecniche di attuazione dei Piani Paesaggistici per la parte relativa all'art. 20 e al primo articolo del Titolo V, "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio", con l'espressa volontà di applicarle ai Piani Paesaggistici regionali, sia in fase di adozione e salvaguardia sia definitivamente approvati, e ha espresso parere favorevole sulla formulazione delle norme tecniche di attuazione sin qui condivise;

PRESO ATTO che nella seduta Plenaria del 21 aprile 2026, l'Osservatorio, al fine di dirimere ogni possibile dubbio interpretativo ha precisato che alla disposizione prevista al nono capoverso dell'art. 20: *"Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 e 3 comprendano zone classificate negli strumenti urbanistici vigenti come A, B, C e D - limitatamente per queste ultime due alle parti interessate da piani attuativi già convenzionati alla data di adozione del presente Piano Paesaggistico o, relativamente alle aree ex ASI, da piani regolatori già adottati ai sensi della legge regionale del 12 gennaio 2012, n. 8, queste, così come ivi perimetrare, sono comunque soggette al livello di tutela 1"*, vada aggiunto: *"Sono fatte salve le disposizioni relative ai paesaggi locali per le quali la competente Soprintendenza riterrà di dover confermare quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali di cui al presente Titolo III"*;

RITENUTO che, sulla base dei richiamati pareri resi dall'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, occorra modificare e integrare l'art. 20 delle Norme per Paesaggi Locali relative al Titolo III e il punto a) *"attività estrattive e opere connesse"* e il punto c) *"le opere tecnologiche"* del primo articolo del Titolo V "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio", così come riportato nell'allegato "A" al presente decreto;

RITENUTO di dover per il resto confermare integralmente il contenuto dei Piani Paesaggistici, sia definitivamente approvati che in regime di adozione e salvaguardia così come pubblicati agli albi pretori dei comuni interessati, unitamente ai relativi elaborati a meno delle integrazioni e modifiche sopra richiamate;

VISTA la nota prot. n. 15895 del 28 aprile 2026 con cui il competente Servizio 3 Tutela e Acquisizioni. Pianificazione Paesaggistica ha trasmesso la relazione del Dirigente Generale richiesta con la nota assessoriale prot. n. 725/Gab del 14/02/2023 e prot. n. 1188/Gab del 10/03/2023,

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è approvato l'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente le modifiche e le integrazioni sopra richiamate relative all'art. 20 del TITOLO III "Norme per i paesaggi locali" e al primo articolo del Titolo V "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio", facenti parte integrante dei Piani Paesaggistici approvati e adottati.

Art. 2

L'Allegato "A" di cui all'art. 1 del presente decreto sostituisce integralmente le disposizioni contenute nell'art. 20 del TITOLO III, "Norme per i paesaggi locali" e nel primo articolo del TITOLO V "Interventi di rilevante trasformazione del Paesaggio" dei Piani vigenti e approvati

degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento (D.A. n. 064/GAB del 30 settembre 2021); degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta (D.A. n. 1858 del 2 febbraio 2015); degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa (D.A. n. 032/GAB del 3 ottobre 2018); degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa (D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017) e degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani (D.A. n. 18/Gab del 01/04/2026).

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana relativamente ai Piani Paesaggistici vigenti di cui all'art. 2.

Art. 4

L'Allegato "A" di cui all'art. 1 del presente decreto sostituisce integralmente le disposizioni contenute nell'art. 20 del TITOLO III, "Norme per i paesaggi locali" e nel primo articolo del TITOLO V, "Interventi di rilevante trasformazione del Paesaggio" dei Piani Paesaggistici adottati degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania (D.A. n.031/GAB del 3 ottobre 2018); degli Ambiti 8, 10, 11, 12 ricadenti nella provincia di Enna (D.A. n. 043/GAB del 21 maggio 2025); dell'Ambito 9 nella provincia di Messina (D.A. n. 090/GAB del 23 ottobre 2019).

Art. 5

Si dispone la pubblicazione, per novanta giorni, nell'albo pretorio dei comuni interessati dai Piani Paesaggistici in regime di adozione e salvaguardia di cui al precedente art. 4.

Art. 6

Copia del presente decreto, unitamente all'allegato "A", viene, altresì, depositata presso le Soprintendenze per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani e presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio 3 Tutela Acquisizioni e Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.

Art. 7

Per quanto non modificato con il presente decreto, sono confermati integralmente i contenuti dei Piani Paesaggistici di cui agli articoli 2 e 4.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana oppure agli Albi Pretori dei Comuni interessati.

Palermo, 10/06/2026

L'ASSESSORE